

		SENT. N. 6/2026/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Massimo Perin	Presidente	
	Riccardo Patumi	Consigliere	
	Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e	
		iscritto nel registro di segreteria al n. 46609 , nei confronti di Speciale	
		Nataschia (codice fiscale SPCNSC74P55A994F), nata a Bologna (BO) il 15	
		settembre 1974, residente a Budrio (BO) in Via E. Graziani n. 25, non	
		costituita;	
		Visti l’atto di citazione e la documentazione versata in atti;	
		Uditi all’udienza del 10 dicembre 2025 il relatore, primo referendario	
		Francesco Liguori, e il sostituto procuratore generale Guida Iorio per la	
		Procura regionale;	
		FATTO	
		Con atto di citazione depositato il 3 luglio 2025, e regolarmente	
		notificato con il decreto di fissazione dell’udienza, la Procura regionale	
		ha convenuto in giudizio la signora Nataschia Speciale, già	
		concessionaria nel comune di Budrio (BO) della ricevitoria del lotto	
		1	

BO2752-FI2750, per sentirla condannare a pagare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma complessiva di euro **8.929,98** oltre rivalutazione e interessi.

L'importo si compone, secondo la prospettazione attorea, del mancato integrale pagamento «della c.d. “una tantum” (art. 12 legge n. 25/1986) cui sono tenuti i gestori delle rivendite di monopoli e tabacchi che hanno ricevuto l'affidamento in concessione della ricevitoria tramite trattativa privata ai sensi dell'art. 1, lett. b), legge n. 384/1980» e del danno da disservizio, rispettivamente pari a «(i) [...] euro 8.851,04 (al netto di quanto versato all'agente della riscossione al 16/06/2025); (ii) euro 78,94 per danno da disservizio».

L'importo dell'*una tantum* è stato peraltro oggetto di rateizzazione della relativa cartella di pagamento (allegati 15, 16 e 17 all'atto di citazione).

DIRITTO

Dev'essere dichiarata, in primo luogo, la contumacia della convenuta, in considerazione della regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti che seguono. Sussistono, infatti, tutti i presupposti e gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno da mancata entrata in relazione a quanto a tutt'oggi ancora effettivamente dovuto, in forza del cessato rapporto concessorio, a titolo di somma *una tantum* secondo l'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

La domanda non può invece essere accolta con riguardo al danno da disservizio. Nel caso in esame, infatti, non paiono ravvisabili voci di

danno ulteriori rispetto all'inadempimento dell'obbligo di integrale pagamento dell'*una tantum* (cfr. da ultimo la sentenza di questa Sezione n. 126 del 7 novembre 2025), né condotte connotate da disvalore di rilevanza penale (Sez. II App., sentenza n. 149/2025).

Le spese di giustizia, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna - in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, previa dichiarazione di contumacia della convenuta, la condanna al pagamento dell'importo di 8.851,04 (al netto di quanto versato all'agente della riscossione dal 16 giugno 2025 alla data di deposito di questa sentenza) a titolo di somma *una tantum* prevista dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, a favore all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Francesco Liguori

Massimo Perin

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 16 gennaio 2026

p. Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli (f.to digitalmente)